



Consorzio per i
Servizi di Igiene del Territorio TV1

Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 25/06/2011

CAPO I –COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	3
<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Principi generali</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 - Definizioni</i>	<i>6</i>
<i>Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 5 - Competenze del gestore del servizio.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 6 – Competenze del Comune</i>	<i>12</i>
I - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	14
– TITOLO I – Principi generali	14
<i>Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali</i>	<i>14</i>
<i>Art. 8 - La raccolta differenziata</i>	<i>14</i>
<i>Art. 9 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione</i>	<i>15</i>
<i>Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 11 -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali.....</i>	<i>17</i>
TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA	18
<i>Art. 13 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta "porta a porta" modello "SAVNO").</i>	<i>18</i>
<i>Art. 14 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta con cassonetto stradale)</i>	<i>20</i>
<i>Art. 15 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta "porta a porta spinto" mod. SAVNO)</i>	<i>20</i>
<i>Art. 16 – Raccolta differenziata (contenitori stradali).....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 17 - Esposizione dei contenitori.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 18 - Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 19 - Raccolta della frazione secca non recuperabile (sistema "porta a porta" modello SAV.NO).....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 20 - Raccolta della frazione secca non recuperabile (cassonetto stradale).....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 21 – Raccolta della frazione organica (sistema "porta a porta" modello SAV.NO).....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 22 – Raccolta della frazione organica (cassonetto stradale)</i>	<i>28</i>
<i>Art. 23 - Raccolta della frazione verde</i>	<i>28</i>
<i>Art. 24 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone e tetrapak</i>	<i>29</i>

<i>Art. 25 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine (multi materiale leggero).....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 26 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 27 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (altre raccolte)..</i>	<i>32</i>
<i>Art. 28 - Raccolta della frazione secca non recuperabile</i>	<i>34</i>
<i>Art. 29 - Raccolta della frazione organica</i>	<i>34</i>
<i>Art. 30 - Raccolta della frazione verde</i>	<i>35</i>
<i>Art. 31 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone e tetrapak</i> <i>35</i>	<i>35</i>
<i>Art. 32 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica</i>	<i>36</i>
<i>Art. 33 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro e lattine (multi materiale pesante)</i>	<i>36</i>
<i>Art. 34 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 35 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 36 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti</i>	<i>37</i>
<i>Art. 37 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico.....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 38 - Raccolta rifiuti ingombranti</i>	<i>38</i>
<i>Art. 39 - Raccolta RAEE.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 40 - Raccolta pannolini e pannoloni</i>	<i>39</i>
<i>Art. 41 - Gestione dei rifiuti cimiteriali</i>	<i>40</i>
<i>Art. 42 - Autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio domestico).....</i>	<i>40</i>

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI .. 42

<i>Art. 43 - Pulizia del territorio</i>	<i>42</i>
<i>Art. 44 - Spazzamento</i>	<i>42</i>
<i>Art. 45 - Cestini stradali</i>	<i>43</i>
<i>Art. 46 - Pulizia dei mercati</i>	<i>43</i>
<i>Art. 47 - Imbrattamento di aree pubbliche</i>	<i>43</i>
<i>Art. 48 - Aree occupate da esercizi pubblici.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 49 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 50 - Aree di sosta per nomadi.....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 51 - Pulizia delle aree private.....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 52 - Altri servizi di pulizia.....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 53 - Associazioni di volontariato.....</i>	<i>45</i>

II- DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	47
<i>Art. 54 - Divieti</i>	<i>47</i>
<i>Art. 55 - Controlli</i>	<i>48</i>
<i>Art. 56 - Sanzioni</i>	<i>48</i>
V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	50
<i>Art. 57 – Osservanza di altre disposizioni</i>	<i>50</i>
<i>Art. 58 - Danni e risarcimenti</i>	<i>50</i>
<i>Art. 59 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti</i>	<i>50</i>
<i>Art. 60 - Entrata in vigore del regolamento</i>	<i>50</i>

CAPO I –COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006; della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000 e in conformità alle vigenti norme in materia, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
- d) le modalità del conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani e dei materiali recuperabili (raccolta differenziata) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e periodicità del servizio stesso;
- f) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani (rifiuti provenienti da attività agricole, rifiuti sanitari, amianto, ecc.)
- g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006;
- h) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

- i) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento .

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- d) alle eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) acque di scarico;
- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- h) al coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- i) al materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti.

3. Sono rimandate ad apposito separato regolamento le modalità di accesso ed il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta (CARD).

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. Il Consorzio assume la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerenti il trattamento dei rifiuti ed ha in particolare i seguenti scopi:

- a) cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- b) promuove iniziative dirette a ridurre ed a recuperare la quantità dei rifiuti prodotti;

- c) provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti direttamente o in concessione;
- d) promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata;
- e) coordina la raccolta e il trasporto nonché la commercializzazione dei rifiuti comunque prodotti nel territorio di riferimento;
- f) cura la raccolta dei dati di produzione nei vari Comuni;
- g) formula le proposte di aggiornamento del piano nell'ambito di competenza;
- h) effettua e promuove studi di fattibilità degli impianti di stoccaggio e/o degli impianti a tecnologia complessa e le proposte di individuazione di ulteriori siti necessari, coinvolgendo Comuni diversi così da ripartire impegni e disagi;
- i) attiva in relazione alle caratteristiche delle aree servite e alla natura dei rifiuti raccolti l'introduzione dei sistemi di trattamento più idonei, anche ai fini del loro possibile recupero energetico;
- j) promuove l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- k) stipula con i Comuni consorziati il Contratto di Servizio per gli effetti dell'art.4 della legge 29/3/1995 n.95.

3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

5. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;

- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

7. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, così come previsto all'art. 181 del D.Lgs. 152/2006, sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.

8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/06 e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o il soggetto che li detiene;
- d) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- e) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- f) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura inteso quale ciclo unitario;

- g) **gestore del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e con riferimento della L.R. n. 3/2000; ai sensi del presente regolamento gestore del servizio è il Consorzio;
- h) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- i) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- j) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- l) **recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- m) **smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06;
- n) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006;
- o) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 186 c. 1 lett. m) del D.Lgs 152/2006;
- p) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- q) **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) **spazzamento:** l'operazione di pulizia manuale e/o meccanica delle strade e dei marciapiedi con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

- s) **combustibile da rifiuti:** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che e' recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;
- t) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- v) **frazione secca recuperabile:** i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia;
- w) **frazione secca non recuperabile:** i rifiuti non fermentescibili a basso o nullo tasso di umidità dai quali non sia possibile recuperare materia;
- x) **utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- y) **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi;
- z) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- aa) **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- bb) **ambito territoriale ottimale:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- cc) **concessionari dei servizi:** soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- dd) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);
- ee) **ecosportello:** ufficio predisposto ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrale del ciclo dei rifiuti.
- ff) **CENTRO DI RACCOLTA** .(Centro di Raccolta): area recintata e destinata alla raccolta differenziata di più tipologie di rifiuti urbani e assimilati, accessibile solo in presenza del personale addetto e in orari stabiliti dall'Ente Gestore.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Tra i rifiuti urbani vi sono:

4. **i rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

- 1) **frazione organica**: i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- 2) **frazione verde**: scarti vegetali dal lavoro di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di giardini privati;
- 3) **frazione secca non recuperabile**: i rifiuti non recuperabili (a titolo esemplificativo giocattoli, cosmetici, penne e pennarelli, residui della pulizia, ceramica, ecc.);
- 4) **frazione secca recuperabile**: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- 5) **rifiuti pericolosi**: pile stilo o a bottone (per radio, Walkman, ecc.), farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" che riportano la seguente simbologia:



e contenitori contaminati (ad es. vasi di pittura e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

- 6) **rifiuti ingombranti:** materiali di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che non possa con semplici operazioni essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze;
- 7) R.A.E.E.: rifiuti provenienti da attrezzature elettriche ed elettroniche (a titolo esemplificativo: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer (intera postazione), lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, lampadari, phon, ...) (Art. 3 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 151/2005).
 - a) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
 - b) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - c) **i rifiuti vegetali:** i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - d) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati all'art. 12 del presente regolamento.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 152/2006;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti
- l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;

6. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D al D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 152/2006

7. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/06 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori / detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5 - Competenze del gestore del servizio

1. Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, in conformità a quanto previsto, in particolare, dal Capo III del D.Lgs. 152/06;
- b) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati, "nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 152/2006" (art. 1 comma 184 L. 296/2006)

3. Il gestore del servizio, in accordo con i Comuni, può svolgere le seguenti attività:

- a) la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- b) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
- c) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- d) la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'Art. 45 del presente regolamento.

Art. 6 – Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
- b) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - depurazione di acque di scarico urbane;
 - impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - attività propria dell'amministrazione;
- c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/06;
- d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471; (art. 244 e art. 250 del D.Lgs 152/06)

- e) l'emissione di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- f) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

I - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

– TITOLO I – Principi generali

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Il gestore del servizio, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. Qualora il Consorzio dovesse introdurre nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani anche in via sperimentale in alcuni Comuni o in tutto il territorio consortile, quale ad esempio la raccolta "porta a porta" della frazione secca recuperabile (VePL e carta), lo stesso provvederà a integrare il presente regolamento con le modifiche introdotte.
5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse; il gestore del servizio, per l'organizzazione dei servizi, predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
6. La raccolta dei rifiuti urbani è soggetta al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; gli operatori possono pertanto non effettuare la raccolta nel caso in cui si verificano situazioni tali da pregiudicare la salute e/o l'incolumità dell'operatore.
7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
8. Chi effettua il servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio consortile prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al gestore del servizio, valida documentazione. E' facoltà del gestore del servizio svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 8 - La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua sul territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema "porta a porta" per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.
4. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano nella diffusione del materiale informativo e comunicano al gestore del servizio ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 9 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Consorzio, in accordo con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.
3. Saranno inoltre date indicazioni sulla destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani

1. Ai fini del presente regolamento si individuano tra i rifiuti speciali assimilati agli urbani quei rifiuti che per la loro qualità e quantità possono comunque essere smaltiti in impianti di smaltimento R.S.U. senza dare luogo ad emissioni ed effluenti, o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel medesimo impianto di soli rifiuti urbani. Possono altresì essere sottoposti senza danno alle operazioni di recupero come gli altri materiali domestici sempre con l'avvertenza delle quantità sotto elencate. Pertanto possono essere conferiti al servizio pubblico di nettezza urbana entro i limiti normalmente accettabili o sulla base di apposito contratto di utenza atto a definire termini e modalità di conferimento ulteriori, i rifiuti o i materiali recuperabili che sono costituiti da sostanze simili a quelle elencate nel seguito, a titolo esemplificativo (delibera C.I. 27.7.1984):

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
Codice CER	Descrizione
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone	
Codice CER	Descrizione
03 03 01	Scarti di corteccia e sughero
Rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle	
Codice CER	Descrizione
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
Rifiuti dell'industria tessile	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa	
Codice CER	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esaurito , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
Imballaggi	
Codice CER	Descrizione
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	
Codice CER	Descrizione
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
Batterie ed accumulatori	
Codice CER	Descrizione
16 06 04	Pile alcaline (tranne 16 06 03)

2. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 1 la cui produzione di rifiuti non superi le seguenti quantità annue:

Frazione omogenea di rifiuto	Quantità (Kg./anno)
Rifiuto secco non riciclabile	15.000
Carta e cartone	40.000
Metalli non contaminati	100.000
Vetro	100.000
Vetro plastica lattine	100.000
Plastica lattine	30.000
Rifiuto organico	50.000
Rifiuto vegetale	50.000
Altre frazioni omogenee	Nei limiti del rifiuto secco non riciclabile e della possibilità di avviarle a recupero

Particolari frazioni di rifiuto:	Quantità (pezzi/anno)
Rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)	5

Art. 11 -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g) i gessi ortopedici e odontoiatrici (comprese le masse da rivestimento, gesso e residui gessosi), gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
- h) le resine, le cere ed i siliconi; biossido di alluminio di uso odontoiatrico

Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;
 - corone;
-

- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

4. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 13 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta "porta a porta" modello "SAVNO").

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" è istituito per la sola frazione secca non recuperabile e per la frazione umida.

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema "porta a porta" sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 21 e litri 1.100. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia".

3. Non è garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.

4. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, oppure a mezzo autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m. .

5. I contenitori consegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree private o di pertinenza.
6. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
7. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il concessionario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso scritto dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di agevole manovra dei mezzi di raccolta. L'accesso su aree e/o strade private da parte del concessionario del servizio potrà avvenire solo nel caso in cui la distanza tra l'abitazione e l'area e/o strada pubblica sia superiore o uguale a 200 m.
8. I contenitori di capacità inferiore e/o uguale a 240 litri, al momento della cessazione dell'utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al gestore del servizio, vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati a cura del gestore del servizio e/o Comune, su richiesta scritta da parte dell'utente.
9. Alle utenze sono assegnate le seguenti tipologie di contenitori:

MATERIALE RACCOLTO	TIPO UTENZA	VOLUME
Rifiuto secco non recuperabile	Domestica	Cassonetto carrellato 120 LT (240 LT su richiesta)
	Non domestica	Cassonetto carrellato 120 LT. (240 /1.100 LT su richiesta)
Frazione organica	Domestica	Biopattumiera da 21 / 25 LT
	Non domestica	Cassonetto di dimensione adeguata (120 LT o 240 LT)

10. Per utenze condominiali i volumi dei contenitori assegnati all'utenza condominiale per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.

11. Le utenze condominiali potranno comunque essere dotate di contenitori di dimensioni inferiori agli standard indicati al comma 2 del presente articolo purché venga assicurato comunque il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

12. In deroga alle disposizione di cui al comma 10 del presente articolo il gestore del servizio potrà fornire contenitori singoli o condominiali per le diverse frazioni di rifiuto raccolte solo previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o da tutti i condomini. Viene fatta salva la possibilità da parte del gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.

13. L'utente ha l'obbligo di ritirare, dalla decorrenza del contratto o nel momento in cui viene variata la modalità di raccolta, i contenitori adibiti al conferimento delle diverse frazioni nelle modalità e tempi previsti dal gestore, salvo casi dimostrati di effettiva impossibilità al ritiro.

Art. 14 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta con cassonetto stradale)

1. I contenitori destinati alla raccolta del rifiuto urbano secco non recuperabile e della frazione organica (sistema di raccolta stradale) hanno una capacità compresa tra litri 240 e litri 1100. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

2. I contenitori vengono posizionati su suolo pubblico dal gestore del servizio su indicazione del Comune e servono un numero variabile di utenze sia domestiche che non domestiche.

3. All'interno dei contenitori del rifiuto secco non recuperabile vanno conferiti solo i materiali previsti al precedente art. 4 comma 2. All'interno dei contenitori per la frazione organica non vanno conferiti gli scarti della manutenzione dei giardini (erba, residui di patate, ramaglie, ecc.), nonché tutte le tipologie di rifiuto non organico.

4. Il rifiuto secco non recuperabile e la frazione organica vanno conferiti all'interno degli appositi contenitori per mezzo di sacchetti in plastica (non sacchi neri).

5. L'utente ha l'obbligo di ritirare, dalla decorrenza del contratto o nel momento in cui viene variata la modalità di raccolta, i contenitori adibiti al conferimento delle diverse frazioni nelle modalità e tempi previsti dal gestore, salvo casi dimostrati di effettiva impossibilità al ritiro.

Art. 15 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (sistema di raccolta "porta a porta spinto" mod. SAVNO)

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" è istituito per le seguenti frazioni:

- Secco non riciclabile
- Frazione umida (FORSU)
- Carta e cartone
- Plastica / lattine
- Vetro

Il gestore del servizio, valutate con l'Amministrazione comunale le caratteristiche del territorio e le esigenze di decoro urbano, tenendo conto degli obiettivi di economicità, efficacia, efficienza ed omogeneità territoriale del servizio decide l'assegnazione di adeguati contenitori per la raccolta ed in particolare:

MATERIALE RACCOLTO	TIPO UTENZA	COLORE	VOLUME
Rifiuto secco non ² recuperabile	Domestica	Grigio	Cassonetto carrellato 120 LT (240 LT su richiesta)
	Non domestica	Grigio e/o verde	Cassonetto carrellato 120 LT. (240 /1.100 LT su richiesta)
Frazione organica	Domestica	Marrone o verde	Biopattumiera da 21 / 25 LT
	Non domestica	Marrone e/o grigio	Cassonetto di dimensione adeguata (da 120 LT a 360 LT)
Carta / cartone	Domestica	Marrone – carta riciclata	Sacchetto di carta con logo "SAVNO" da LT. 40 Cassonetto carrellato 120 LT.
	Non domestica	Giallo	Cassonetto carrellato 120 LT. (240 /1.100 LT su richiesta)
Plastica / lattine	Domestica	Azzurro	Sacchetto in PE con logo "SAVNO" da LT. 100
	Non domestica		Cassonetto carrellato 120 LT. (240 /1.100 LT su richiesta)
Vetro	Domestica	Verde	Cassonetto carrellato 120 LT. Campana stradale da 2,5 mc
	Non domestica		Cassonetto carrellato 120 LT. (240 LT su richiesta) Campana stradale da 2,5 mc.

² Bidoni da 50 / 70 litri utilizzati dai Comuni di Conegliano e Motta di Livenza

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema "porta a porta" sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 21 e litri 1.100. L'utilizzo di tali contenitori serve per proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia".

3. I contenitori a perdere (sacchetti di carta e plastica) devono essere ritirati a cura dell'utente presso gli eco sportelli di zona o presso i punti di distribuzione comunicati dal gestore del servizio.

4. Non è garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza, salvo quanto previsto all'art. 24

5. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, oppure a mezzo autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m. .

6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree private o di pertinenza.

7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il concessionario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso scritto di tutti i proprietari e degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di agevole manovra dei mezzi di raccolta. L'accesso su aree e/o strade private da parte del concessionario del servizio potrà avvenire solo nel caso in cui la distanza tra l'abitazione e l'area e/o strada pubblica sia superiore o uguale a 200 m.

9. I contenitori di capacità inferiore e/o uguale a 240 litri, al momento della cessazione dell'utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al gestore del servizio, vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati a cura del gestore del servizio e/o Comune, su richiesta scritta da parte dell'utente.

10. Per utenze condominiali i volumi dei contenitori assegnati all'utenza condominiale per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.

11. Le utenze condominiali potranno comunque essere dotate di contenitori di dimensioni inferiori agli standard indicati al comma 1 del presente articolo purché venga assicurato comunque il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

12. In deroga alle disposizione di cui al comma 1 del presente articolo il gestore del servizio potrà fornire contenitori singoli o condominiali per le diverse frazioni di rifiuto raccolte solo previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o da tutti i condomini. Viene fatta salva la possibilità da parte del gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.

13. L'utente ha l'obbligo di ritirare, dalla decorrenza del contratto o nel momento in cui viene variata la modalità di raccolta, i contenitori adibiti al conferimento delle diverse frazioni nelle modalità e tempi previsti dal gestore, salvo casi dimostrati di effettiva impossibilità al ritiro.

Art. 16 – Raccolta differenziata (contenitori stradali)

1. Il materiale secco recuperabile (carta, vetro, plastica e alluminio) viene conferito a cura dell'utente presso le apposite campane/cassonetti distribuiti nel territorio comunale.

2. Sono presenti le seguenti tipologie di contenitori:

- a) Campana per carta e cartone (3,0 o 2,5 mc) normalmente di colore giallo;
- b) Campana per il vetro (2,5 mc) normalmente di colore verde;
- c) Campana per la plastica e l'alluminio (3,0 mc) normalmente di colore bianco o azzurro.

In alternativa a c)

- d) Cassonetto per la plastica e l'alluminio (1,7 o 2,0 mc) normalmente di colore azzurro;

3. Il rifiuto deve essere preventivamente separato nelle varie frazioni e conferito negli appositi contenitori a cura dell'utente. Nel caso di rifiuti di grandi dimensioni, qualora non fosse possibile con semplici operazioni ridurne il volume, questi dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori presso il CARD a cura dell'utente.

4. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.

Art. 16 bis – Raccolta dei rifiuti con contenitori mobili (sistema "Igenio")

1. Igenio è una struttura mobile scarrabile multi vasca con ribaltamento indipendente, dotata di vasche con coperchio di diversa volumetria e intercambiabili con una capacità complessiva massima di circa 8 mc.

2. Il servizio di raccolta con sistema "igenio" è istituito per le seguenti frazioni:

- secco non riciclabile
- frazione umida (forsu)
- carta e cartone
- plastica/lattine
- pile
- olio vegetale
- pannolini/pannoloni

Le tipologie delle frazioni da raccogliere sono indicate da appositi pannelli posizionati sulle vasche di raccolta.

3. Il rifiuto deve essere preventivamente separato nelle varie frazioni e conferito nelle apposite vasche a cura dell'utente.

4. L'utente ha l'obbligo di ritirare presso l'ecosportello di competenza, dalla decorrenza del contratto o nel momento in cui viene variata la modalità di raccolta, la chiavetta elettronica o la chip-card personalizzata.

5. Al sistema "Igenio" possono conferire le utenze domestiche e le utenze non domestiche alle quali viene consegnata la chiavetta elettronica o la chip-card personalizzata e dovrà essere restituita al gestore del servizio al momento della cessazione del contratto.

6. L'attrezzatura "Igenio", posizionata dal gestore del servizio in aree pubbliche, in orari e frequenze predefinite in funzione delle necessità di servizio, è dotata di dispositivo elettrico di blocco/sblocco dei singoli portelli di conferimento, azionato con utilizzo chiavetta elettronica o chip-card che permette il rilevamento del conferimento e il riconoscimento dell'utente.

7. All'interno delle vasche predisposte per ogni tipologia di raccolta, i materiali vanno conferiti in funzione della tipologia raccolta:

frazione secca non riciclabile: sacchetto in plastica da 30 o 60 litri esclusivamente di colore rosso;

frazione umida (forsu): sacchetto in mater-bi (biodegradabile);

carta/cartone: in contenitori di carta da 30 litri o sfusa, cartoni piegati e ridotti di volume;

plastica/lattine: sacchetto in plastica o sfusa.

le pile e l'olio vegetale vanno conferiti sfusi nei predisposti recipienti predisposti nell'attrezzatura.

8. I contenitori a perdere (sacchetti secco, umido, carta, ed eventualmente plastica/lattine) devono essere ritirati a cura dell'utente presso gli ecosportelli di zona o presso punti di distribuzione comunicati dal gestore del servizio.
9. Nel caso di cessazione del contratto devono essere restituiti i contenitori a perdere rimasti inutilizzati.
10. L'utente ha l'obbligo di conferire i propri rifiuti nell'attrezzatura "igienico" esclusivamente nelle giornate e negli orari comunicati dal gestore del servizio.
11. Nel caso di furto o smarrimento della chiavetta o della chip card il gestore del servizio procede alla riconsegna su presentazione da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, oppure a mezzo autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

Art. 17 - Esposizione dei contenitori

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze previste negli opuscoli informativi e nel calendario distribuiti dal gestore del servizio agli utenti, con frequenza annuale o ad ogni variazione del servizio. Esso viene effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le zone sparse.
2. Qualora il giorno previsto per la raccolta della frazione secca non recuperabile o della frazione organica fosse festivo, la raccolta verrà effettuata il primo giorno feriale disponibile. I recuperi dei giorni di raccolta sono indicati nel calendario inviato annualmente a tutte le utenze.
3. I contenitori dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta stabilito dal gestore del servizio e indicato negli opuscoli informativi di cui al comma 1. I contenitori vanno mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. La gestione dei contenitori condominiali è di competenza dei condomini stessi.
4. I contenitori dovranno essere visibili dall'operatore ed esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore.
5. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
6. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente o dai condomini (nel caso di contenitori condominiali) entro il confine di proprietà.
7. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico salvo i casi previsti dall'art. 13 comma 7.

8. La responsabilità civile inerente all'esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, è a carico del concessionario del servizio.

9. Qualora il concessionario del servizio non abbia eseguito lo svuotamento del contenitore, l'utente informerà tempestivamente della mancata esecuzione il gestore del servizio, il quale provvederà a segnalare il disservizio al concessionario.

10. Il gestore del servizio in collaborazione con il Comune può definire la tipologia standard di piazzola da realizzare presso ciascuna utenza finalizzata allo stazionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in tutte le fasi della raccolta.

Art. 18 - Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze

1. Il lavaggio dei contenitori forniti deve essere eseguito a cura dell'utenza.
2. Su richiesta delle utenze, potrà essere effettuato il lavaggio dei contenitori condominiali; il lavaggio sarà svolto nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all'utenza e fatturato all'utenza stessa.

Art. 19 - Raccolta della frazione secca non recuperabile (sistema "porta a porta" modello SAV.NO)

1. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) Mediante cassonetti carrellati da 120 LT per le utenze domestiche e di idonea capacità per quelle non domestiche, di colore grigio, dotati di apposito dispositivo per il conteggio degli svuotamenti;

- b) Nel caso in cui l'operatore addetto allo svuotamento verifichi la mancanza o il mal funzionamento del dispositivo, ne farà immediata comunicazione al gestore del servizio. Nel caso in cui l'utenza verifichi la mancanza del dispositivo, ne farà segnalazione ai sensi del presente Regolamento.
- c) Gli operatori addetti al servizio di raccolta devono essere dotati di apposito apparecchio (palmare) per la rilevazione del dispositivo automatico (transponder) e che segnali l'eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico (trasponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b).
- d) La raccolta viene effettuata con la cadenza prevista e programmata dal gestore del servizio e comunicata mediante opuscoli informativi e calendario annuale;
- e) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- f) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;

Art. 20 - Raccolta della frazione secca non recuperabile (cassonetto stradale)

1. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante cassonetti stradali idonei di colore verde e/o grigio;
- b) la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dal gestore del servizio;
- c) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
- d) qualora il cassonetto risultasse pieno al momento del conferimento, l'utente è tenuto a conferire il rifiuto nel contenitore più vicino disponibile nel territorio comunale;
- e) è vietato abbandonare il rifiuto al di fuori dei contenitori.

Art. 21 – Raccolta della frazione organica (sistema "porta a porta" modello SAV.NO)

1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 1).
2. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore marrone di capacità da 21 LT. a 25 LT;
 - b) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in normali sacchetti di polietilene (sacchetti della spesa) trasparenti, mai sfusi, né in sacchetti neri;

- c) la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista e programmata dal gestore del servizio e comunicata mediante opuscoli informativi e calendario annuale; possono essere previste differenti frequenze di raccolta nel periodo estivo e nel periodo invernale;
- d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 22 – Raccolta della frazione organica (cassonetto stradale)

1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 1).
2. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori stradali di colore grigio (generalmente con capacità di 240 LT);
 - b) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in normali sacchetti di polietilene (sacchetti della spesa) trasparenti, mai sfusi, né in sacchetti neri;
 - c) la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista dal gestore del servizio; possono essere previste differenti frequenze di raccolta nel periodo estivo e nel periodo invernale;
 - d) qualora il contenitore risultasse pieno al momento del conferimento, l'utente è tenuto a conferire il rifiuto nel contenitore più vicino disponibile nel territorio comunale;
 - e) è vietato abbandonare il rifiuto al di fuori dei contenitori.

Art. 23 - Raccolta della frazione verde

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2, lettera a), punto 2. Non possono essere conferiti, all'interno della frazione verde, rifiuti diversi da quelli indicati.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) La frazione organica vegetale (erba, foglie e resti di potatura) viene conferita ai Centri Attrezzati di Raccolta Differenziata con le modalità determinate dall'apposito Regolamento per l'accesso ed il conferimento.
3. Può essere istituita la raccolta della frazione verde con le seguenti modalità:
 - a) Raccolta "porta a porta" mediante sacchetto in PP personalizzato formato cm 70x100, consegnato all'utente (che non effettua il compostaggio domestico) previa richiesta*;
 - b) Raccolta "porta a porta" mediante cassonetto carrellato da LT. 120[∞]
 - c) Raccolta "porta a porta" mediante cassonetto carrellato da LT. 240*.

* Istituito presso i Comuni di Oderzo, Ponte di Piave, Salgareda.

[∞] In previsione dell'abbandono del sacco 70x100

4. I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurre la volumetria (per esempio, le ramaglie devono essere ridotte di misura e legate in fasci).

Art. 24 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone e tetrapak

1. La frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4).

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da carta e cartone, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante campana stradale
- b) mediante raccolta "porta a porta";
- c) mediante apposito servizio di raccolta dedicato solamente per il cartone (c.d. "utenze commerciali");
- d) Raccolta programmata 2° e 4° lunedì del mese** .

3. Il servizio di raccolta mediante campana stradale della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;
- b) il materiale non deve essere introdotto nelle campane inserito in borse di plastica;
- c) i cartoni di piccole dimensioni devono essere piegati al fine di ridurre il volume;
- d) i cartoni voluminosi devono essere conferiti al CARD;
- e) è vietato depositare qualsiasi materiale all'esterno della campane.

Il servizio di raccolta "porta a porta" della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata con periodicità quindicinale;
- b) il materiale deve essere conferito negli appositi contenitori (sacchetto / cassonetto carrellato); è possibile conferire ulteriori quantitativi mediante l'utilizzo di contenitori di carta / cartone (borse – scatole) di proprietà dell'utente. Ogni contenitore non dovrà superare i 20 kg Di peso massimo e il volume totale non dovrà superare il 0,5 metri cubi;
- c) i cartoni di piccole dimensioni devono essere piegati al fine di ridurre il volume;

* Istituito presso il Comune di Conegliano

** Comune di Cordignano

4. Il servizio di raccolta dedicato solamente per il cartone (c.d. "utenze commerciali") prevede le seguenti modalità:

- a) l'utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
- b) l'utente deve depositare il rifiuto nelle giornate programmate per la raccolta;
- c) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
- d) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
- e) il materiale deve essere esposto ben chiuso in scatole di cartone e/o sacchetti di carta, oppure legato con spago, al fine di evitare spargimento per le strade.

5. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al Centro di Raccolta .

Art. 25 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine (multi materiale leggero)

1. La frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali materiali sono:

- contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
- contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
- contenitori del materiale sopra indicati etichettati con simboli tossico ed infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;
- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti;
- imballaggi in polistirolo (es. vaschette per carne o verdura) perfettamente puliti;
- imballaggi in nylon (film e pellicole, pacchetti, ecc.);
- in genere gli imballaggi per alimenti e prodotti per l'igiene della casa con i seguenti simboli: PE, PET, PVC, PS, EPS, PP, PA.

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da plastica e lattine viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante campana/cassonetto stradale
- b) mediante raccolta "porta a porta";

3. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine effettuato mediante il posizionamento su suolo pubblico di campane stradali o cassonetti e viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;
- b) Le campane sono di colore bianco o azzurro da mc. 3;
- c) I cassonetti sono di colore bianco o azzurro da mc.2;
- d) I materiali devono essere introdotti nella campana o cassonetto vuoti e puliti al fine di evitare odori molesti e richiamare animali e opportunamente ridotti di volume;
- e) Nel caso di conferimento di bottiglie di plastica, queste vanno introdotte dopo essere state opportunamente schiacciate;
- f) In nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es.: imballaggi in polistirolo per elettrodomestici, ecc.) dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta .

4. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine effettuato mediante la raccolta "porta a porta" viene svolto con le seguenti modalità:

- a) La frequenza di raccolta è quindicinale;
- b) Sacchetto in PE o cassonetto carrellato di idonea capacità;
- c) I materiali devono essere introdotti nei contenitori vuoti e puliti al fine di evitare odori molesti e richiamare animali e opportunamente ridotti di volume;
- d) Nel caso di conferimento di bottiglie di plastica, queste vanno introdotte dopo essere state opportunamente schiacciate;
- e) In nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es.: imballaggi in polistirolo per elettrodomestici, ecc.) dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta .

Art. 26 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro

1. La frazione secca recuperabile è costituita da vetro di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). Tali materiali sono:

- vetro di qualsiasi natura purché pulito;

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da vetro viene svolto con le seguenti modalità:

- c) mediante campana stradale;
- d) mediante raccolta "porta a porta";

3. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro effettuato mediante il posizionamento su suolo pubblico di campane stradali viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;

- b) Campana verde da mc. 2 / 2,5;
- c) I materiali devono essere introdotti nella campana vuoti e puliti al fine di evitare odori molesti e richiamare animali e opportunamente ridotti di volume;
- d) In nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es.: damigiane – vetri provenienti da infissi, ecc.) dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta;

4. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro effettuato mediante la raccolta "porta a porta" viene svolto con le seguenti modalità:

- a) Cassonetto carrellato da 120 o 240 LT;
- b) I materiali devono essere introdotti nei contenitori vuoti e puliti al fine di evitare odori molesti e richiamare animali e opportunamente ridotti di volume;
- c) In nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es.: damigiane – vetri provenienti da infissi, ecc.) dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta.

Art. 27 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani (altre raccolte)

Nei Comuni di Chiarano, Gorgo al Monticano, Meduna di Livenza, Motta di Livenza il servizio viene svolto con le seguenti tipologie di contenitori:

MATERIALE RACCOLTO	TIPO UTENZA	COLORE	VOLUME
Rifiuto secco non recuperabile	Domestica	Giallo	Bidone da 70 LT.
	Non domestica	Verde	Cassonetto carrellato 1.100 LT.
Frazione organica	Domestica	Verde	Biopattumiera da 21 / 25 LT
	Non domestica	Grigio	Cassonetto di dimensione adeguata (da 120 LT a 240 LT)
Carta / cartone	Domestica	Giallo	Cassonetto stradale da 2.000 LT
	Non domestica		
Plastica	Domestica	Bianco	Cassonetto stradale da 2.000 LT
	Non domestica		Cassonetto stradale da 2.000 LT
Vetro/ lattine	Domestica	Verde	Campana stradale da 2,5 mc

	Non domestica	Campana stradale da 2,5 mc.
--	---------------	-----------------------------

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema "porta a porta" sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 21 e litri 1.100. L'utilizzo di tali contenitori serve per proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

1. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia".
2. Non è garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.
3. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, oppure a mezzo autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m. .
4. I contenitori consegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree private o di pertinenza.
5. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
6. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il concessionario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso scritto di tutti i proprietari e degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di agevole manovra dei mezzi di raccolta. L'accesso su aree e/o strade private da parte del concessionario del servizio potrà avvenire solo nel caso in cui la distanza tra l'abitazione e l'area e/o strada pubblica sia superiore o uguale a 200 m.
7. I contenitori di capacità inferiore e/o uguale a 240 litri, al momento della cessazione dell'utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al gestore del servizio, vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati a cura del gestore del servizio e/o Comune, su richiesta scritta da parte dell'utente.
8. Per utenze condominiali i volumi dei contenitori assegnati all'utenza condominiale per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.
9. Le utenze condominiali potranno comunque essere dotate di contenitori di dimensioni inferiori agli standard indicati al comma 1 del presente articolo purché venga assicurato comunque il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

10. In deroga alle disposizione di cui al comma 1 del presente articolo il gestore del servizio potrà fornire contenitori singoli o condominiali per le diverse frazioni di rifiuto raccolte solo previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o da tutti i condomini. Viene fatta salva la possibilità da parte del gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.

11. L'utente ha l'obbligo di ritirare, dalla decorrenza del contratto o nel momento in cui viene variata la modalità di raccolta, i contenitori adibiti al conferimento delle diverse frazioni nelle modalità e tempi previsti dal gestore, salvo casi dimostrati di effettiva impossibilità al ritiro.

Art. 28 - Raccolta della frazione secca non recuperabile ³

1. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le seguenti modalità:

- a) Mediante contenitore da 70 LT. per le utenze domestiche e/o da 1.100 LT per quelle non domestiche, di colore grigio, dotati di dispositivo codice a barre per il conteggio degli svuotamenti;
- b) L'utente deve conferire i rifiuti in sacchi, da inserire all'interno del contenitore, in sacchetti della volumetria max di LT 25;
- c) Nel caso in cui l'operatore addetto allo svuotamento verifichi la mancanza del codice a barre o l'impossibilità di provvedere alla regolare lettura del codice a barre, l'operatore provvede a segnalare l'anomalia riscontrata all'utente (mediante apposizione di avviso sul contenitore) e comunicazione al gestore del servizio. Nel caso in cui l'utenza verifichi la mancanza del codice a barre, ne farà segnalazione ai sensi del presente Regolamento.
- d) La raccolta viene effettuata con la cadenza prevista e programmata dal gestore del servizio e comunicata mediante opuscoli informativi e calendario annuale;
- e) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- f) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;

Art. 29 – Raccolta della frazione organica⁴

1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 1).
2. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di capacità da 21 LT. a 25 LT;

³ Comune di Motta di Livenza

⁴ Comune di Motta di Livenza

- b) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in normali sacchetti di polietilene (sacchetti della spesa) trasparenti, mai sfusi, né in sacchetti neri;
- c) la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista e programmata dal gestore del servizio e comunicata mediante opuscoli informativi e calendario annuale; possono essere previste differenti frequenze di raccolta nel periodo estivo e nel periodo invernale;
- d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 30 - Raccolta della frazione verde⁵

1. I rifiuti vegetali sono costituiti dai rifiuti di cui all'art. 4 comma 2, lettera a), punto 2. Non possono essere conferiti, all'interno della frazione verde, rifiuti diversi da quelli indicati.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) La frazione organica vegetale (erba, foglie e resti di potatura) viene conferita ai Centri Attrezzati di Raccolta Differenziata con le modalità determinate dall'apposito Regolamento per l'accesso ed il conferimento.
3. I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurre la volumetria (per esempio, le ramaglie devono essere ridotte di misura e legate in fasci).

Art. 31 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone e tetrapak⁶

1. La frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4).
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da carta e cartone, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;
 - b) il materiale non deve essere introdotto nei cassonetti inserito in borse di plastica;

⁵ Comune di Motta di Livenza

⁶ Comune di Motta di Livenza

- c) i cartoni di piccole dimensioni devono essere piegati al fine di ridurre il volume;
- d) i cartoni voluminosi devono essere conferiti al CARD;
- e) è vietato depositare qualsiasi materiale all'esterno dei cassonetti

Art. 32 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica⁷

1. La frazione secca recuperabile costituita da plastica di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali materiali sono:

- contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
- contenitori del materiale sopra indicati etichettati con simboli tossico ed infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;
- imballaggi in polistirolo (es. vaschette per carne o verdura) perfettamente puliti;
- imballaggi in nylon (film e pellicole, pacchetti, ecc.);
- in genere gli imballaggi per alimenti e prodotti per l'igiene della casa con i seguenti simboli: PE, PET, PVC, PS, EPS, PP, PA.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica effettuato mediante il posizionamento su suolo pubblico di cassonetti stradali viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;
- b) I materiali devono essere introdotti nel cassonetto vuoti e puliti al fine di evitare odori molesti e richiamare animali e opportunamente ridotti di volume;
- c) In nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es.: imballaggi in polistirolo per elettrodomestici, ecc.) dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta .

Art. 33 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro e lattine (multi materiale pesante)⁸

1. La frazione secca recuperabile è costituita da vetro e lattine di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali materiali sono:

- contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
- contenitori del materiale sopra indicati etichettati con simboli tossico ed infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;

⁷ Comune di Motta di Livenza

⁸ Comune di Motta di Livenza

- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti;
- imballaggi in vetro e vetro in genere;

In nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es.: damigiane – vetri provenienti da infissi, ecc.) dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta.

Art. 34 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati

1. La frazione secca recuperabile è costituita da indumenti usati di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tale frazione è costituita da:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati, viene svolto mediante l'utilizzo di appositi contenitori posizionati preferibilmente presso i CARD.

Art. 35 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi sono costituiti da pile e batterie di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- pile a bottone;
- pile stilo rettangolari;
- batterie per attrezzature elettroniche.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali e/o posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi a loro attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso i Centri Raccolta;
- b) la frequenza di svuotamento è almeno mensile;
- c) l'utente deve riporre il rifiuto all'interno dell'apposito contenitore;
- d) Non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta .

Art. 36 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:

- la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali e/o posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi a loro attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso il Centro di Raccolta;
- la frequenza di svuotamento è almeno mensile;
- deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
- l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore.

Art. 37 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- contenitori etichettati tossico ed infiammabili contenenti il prodotto;

che riportano la seguente simbologia:



- contenitori per vernici;
- oli esausti minerali;
- oli esausti vegetali;
- accumulatori per auto.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta, ove sono posizionati gli appositi contenitori.

Art. 38 – Raccolta rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti sono quelli di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 6). In particolare tali rifiuti sono costituiti da rifiuti della tipologia indicata negli articoli del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze (poltrone, divani, materassi, giocattoli di grandi dimensioni in plastica, ecc.).

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di raccolta;
 - b) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al concessionario del servizio (ove tale servizio sia stato istituito dall'Amministrazione Comunale), con un quantitativo massimo conferibile, per chiamata, pari ad 1 mc. (1 metro cubo). Il materiale deve, previo accordo con gli incaricati alla raccolta, essere deposto su area pubblica facilmente raggiungibile dai mezzi preposti alla raccolta.
3. Tra i rifiuti ingombranti può essere raccolto solo il rifiuto non recuperabile che non possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze. I rifiuti ingombranti non possono essere conferiti in sacchi neri o trasparenti.

Art. 39 – Raccolta RAEE

1. I beni durevoli sono i rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 7). In particolare tali rifiuti sono costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria.
2. I beni durevoli costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti dalle utenze non domestiche non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico.
3. I beni durevoli per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria), che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere prioritariamente consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure sono conferiti con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta;
 - b) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al concessionario del servizio (ove tale servizio sia stato istituito dall'Amministrazione Comunale), con un quantitativo massimo conferibile, per chiamata, pari ad 1 mc. (1 metro cubo). Può essere conferito solo 1 pezzo per tipologia (es.: n.1 televisore, n.1 lavatrice,..). Il materiale deve, previo accordo con gli incaricati alla raccolta, essere deposto su area pubblica facilmente raggiungibile dai mezzi preposti alla raccolta.

Art. 40 – Raccolta pannolini e pannoloni

1. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il concessionario del servizio, può istituire un apposito servizio di raccolta per particolari tipologie di rifiuto secco non recuperabile quali i pannolini e i pannoloni igienici con le seguenti modalità:

- a) Raccolta stradale mediante posizionamento di appositi cassonetti da 1100 LT dotati di chiave;
- b) Raccolta mediante cassonetti da 1100 LT presso il Centro di Raccolta .

2. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei cassonetti in sacchetti ben chiusi.

3. In nessun caso i rifiuti devono essere conferiti a terra, anche se in prossimità del cassonetto.

4. L'utente che desidera accedere a questo servizio deve presentare richiesta motivata presso l'ecosportello competente o presso l'Amministrazione Comunale.

All'interno del cassonetto devono essere conferiti solo rifiuti costituiti da pannolini e pannoloni e non rifiuto secco residuo.

Art. 41 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera a), dovranno essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero in sacchetti ben chiusi.

2. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni, ai sensi del DPR 254/03.

Art. 42 - Autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio domestico)

1. Il corretto autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza o dalle utenze che condividono le medesime aree scoperte attigue.

3. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:

- a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
- b) con processo controllato;
- c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);

- d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

4. Nel caso di utenze domestiche condominiali la riduzione per la pratica del compostaggio domestico potrà essere concessa solo nel caso in cui tutte le utenze effettuino la pratica anzidetta.

5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

7. La pratica del compostaggio domestico può essere attuata anche da utenze non domestiche nel rispetto dei commi 2, 3, 5 e 6 del presente articolo.

8. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire i contenitori consegnati per la raccolta della frazione della quale chiedono la riduzione.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 43 - Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera c) provenienti da pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il concessionario del servizio.
2. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi

Art. 44 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune competente per territorio previo accordo con il gestore del servizio.
3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
7. In alternativa i Comuni possono provvedere direttamente allo svolgimento dei suindicati servizi suppletivi mediante l'uso di mezzi e personale propri.

Art. 45 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati e gestiti, a cura dei Comuni, dei cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con i Comuni competenti per territorio garantendo un'uniformità all'interno del territorio consortile.
3. I Comuni comunicano al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinché provveda alla programmazione del servizio.
4. I cestini stradali vengono svuotati dal soggetto incaricato dal gestore del servizio secondo la periodicità necessaria.
5. Il gestore del servizio, su richiesta del Comuni, comunica lo stato di conservazione dei cestini stradali; potrà altresì essere fornita dal gestore del servizio la manutenzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.
6. Il gestore del servizio, in accordo con i Comuni, potrà mettere in opera cestini stradali definendone la tipologia e uno standard proporzionale al numero dei residenti.
7. In alternativa i Comuni possono provvedere direttamente allo svolgimento dei suindicati servizi suppletivi mediante l'uso di mezzi e personale propri.

Art. 46 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e consegnandolo separatamente per le diverse frazioni all'incaricato della raccolta con le modalità dallo stesso impartite.
2. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo viene concordato con il Comune competente per territorio e realizzato a spese dello stesso.

Art. 47 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.

2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifici, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
3. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico vengono asportate dal gestore dell'area nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
5. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia.

Art. 48 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del concessionario del servizio.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 49 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Per l'effettuazione dei suindicati servizi il gestore del servizio stipulerà apposita convenzione con l'ente organizzatore o con il Comune.
3. In funzione della durata e della tipologia della manifestazione, potranno essere forniti idonei contenitori o sacchetti prepagati.
4. Il Consorzio promuove ed incentiva durante le manifestazioni l'utilizzo di materiali monouso recuperabili, quali posate e stoviglie in Mater-bi.

Art. 50 - Aree di sosta per nomadi

1. Se previste, nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito a carico del Comune un servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 51 - Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere mantenute le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

Art. 52 - Altri servizi di pulizia

1. Il gestore del servizio su richiesta dei comuni interessati può organizzare i seguenti servizi di igiene ambientale:

- a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
- b) pulizia periodica di fontane, monumenti pubblici e simili;
- c) manutenzione delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico;
- d) rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;
- e) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;
- f) pulizia delle aree cimiteriali;
- g) altri servizi determinati dal gestore del servizio medesimo.

Art. 53 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio e/o Comune come da allegato B) al presente regolamento. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

- a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
- b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
- c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.

3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Eventuali raccolte effettuate da Associazioni di volontariato, in accordo con l'Amministrazione comunale, dovranno essere comunicate al gestore del servizio.

II- DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 54 - Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Gestore del Servizio;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori/sacchetti non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione secca, organica, carta, plastica/lattine, vetro senza l'utilizzo dei contenitori assegnati (modalità "sciolta");
- l) il conferimento della frazione secca recuperabile mediante l'uso di sacchetti;
- m) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- n) il deposito / accumulo di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- o) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- p) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;

- q) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti, che sono da conferire previo contatto con il servizio veterinario dell'ULSS di competenza;
- r) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali (compresi i rifiuti di provenienza di attività agricole e sanitarie) per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- s) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- t) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale;
- u) il posizionamento dei contenitori / sacchetti in luogo diverso dal limite della propria proprietà;
- v) l'utilizzo di contenitori domestici o stradali adibiti ad uso esclusivo di altre utenze.

Art. 55 - Controlli

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il gestore del servizio attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento comminando le violazioni amministrative previste dal presente regolamento e dal successivo articolo 56.
2. I controlli sono effettuati da personale del gestore del servizio che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l'accertamento tale personale redige apposito verbale e procede all'irrogazione della sanzione indicata al comma 1 del presente articolo.
3. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

Art. 56 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e sanzionate dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla L.R. 21/01/2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi della L. n. 689 del 24/11/1981, dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (comma 1-bis aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50), con le presenti sanzioni:
 - a) L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
 - b) L'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati viene sancito con l'erogazione delle seguenti sanzioni:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti	25,00	500,00
l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00	500,00
i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento	25,00	500,00
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	25,00	500,00
la combustione di qualunque tipo di rifiuto e	25,00	500,00
l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di animali morti	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	25,00	500,00
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti	25,00	500,00
il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio consortile	25,00	500,00

2. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

3. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal consorzio causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 57 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 58 - Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 59 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni consortili vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento; in particolare è abrogato il precedente regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 7 del 17/07/03.

Art. 60 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2010.

Allegato B)

C O N V E N Z I O N E

Premesso che:

- nel territorio Consortile operano, prevalentemente con finalità benefica, numerose associazioni e gruppi organizzati, nonché enti privati, che periodicamente svolgono attività di raccolta differenziata di diverse frazioni di rifiuti solidi urbani, con finalità non lucrativa, conformemente al disposto dell'art.10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460;

- che l'azione svolta da tali organizzazioni, oltre alla specifica funzione sociale, contribuisce allo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, con benefici per l'intera collettività comunale;

considerato che:

- rientra fra gli obblighi del Consorzio assicurare la raccolta differenziata almeno nelle percentuali minime previste dal D. Lgs 152/06;

-

visti:

- la circolare della Provincia di Treviso del 26/03/2007 che ha per oggetto "Raccolte di rifiuti urbani affidate ad Associazioni ed Enti senza fini di lucro" e la circolare della Regione Veneto del 6.7.1998 che forniscono chiarimenti in ordine allo svolgimento dell'attività di raccolta di frazioni di rifiuti urbani recuperabili

;

- la richiesta del Signor nato a il residente a, in rappresentanza dell'Associazione, (Ente, Gruppo) con la quale richiede l'autorizzazione a svolgere attività di raccolta delle seguenti frazioni di rifiuti urbani : nel periodo dal al

- il D. Lgs 267/2000 ed il D.Lgs. 152/06;

tutto ciò premesso,

tra il Comune di.....con sede in – codice fiscale
e partita IVArappresentato da nato a
(.....) il in qualità di

e l'Associazione (ente o comitato o parrocchia o signor, ecc.) con
sede in Via n° a(.....) – codice fiscale e
....., rappresentata da nato a
il, in qualità di

si conviene e stipula quanto segue :

ART.1 - Il Comune di..... autorizza l'associazione con sede a Via rappresentata da a svolgere l'attività di raccolta e trasporto nel territorio comunale delle seguenti frazioni di rifiuti urbani :

.....
.....

con le seguenti modalità e tempi :

.....
.....

Sono comunque esclusi dalla presente convenzione tutte le tipologie di rifiuto non destinate ad un riutilizzo sicuro e diretto.

ART.2 - La presente convenzione ha validità dal al-

ART.3 - L'attività oggetto della presente convenzione rientra nel servizio consortile di gestione dei rifiuti urbani e soggetta alla medesima disciplina giuridica, in particolare circa gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/06.

L'Associazione è soggetta pertanto, esclusivamente all'obbligo di comunicare al Comune o gestore del servizio la quantità raccolta per ogni tipologia di rifiuto ai fini dell'adempimento della comunicazione annuale dei rifiuti, posta a carico del Comune ai sensi dell'art.189, comma 5 del D.Lgs. 152/06

ART.4 - Lo svolgimento dell'attività deve essere conforme ai principi generali di cui all'art.180 del D.Lgs. 152/06.

ART.5 -

ART.6 - Ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività è a carico dell'Associazione affidataria.

ART.7 - Lo svolgimento dell'attività è a titolo gratuito, non professionale e non persegue finalità lucrative. Nessun onere grava pertanto, a carico del Comune né alcun corrispettivo può essere richiesto dall'Associazione a terzi. I materiali recuperabili raccolti sono ceduti dal Comune in proprietà all'Associazione che ha facoltà di commercializzarli con il vincolo di assicurarne il recupero.

ART.8 - Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti comunali vigenti in materia. In particolare, la raccolta e lo stoccaggio non dovranno comportare inconvenienti di carattere igienico, sanitario ed ambientale.

ART.9 - La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Eventuali spese di registrazione e contrattuali, sono a carico di

Letta, approvata e sottoscritta a il

Il responsabile del Comune

.....

Il Rappresentante dell'Associazione

.....